

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 22 marzo 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci, – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. BUCCI CANDIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ISERNIA FOOTBALL CLUB/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bucci Candido e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA MONOSPOLIS/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 22 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete